

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Leopoldo Raffoni, nato a Gambettola il 27/07/1954 e residente a Gatteo in via Fiume n. 17, nella qualità di incaricato con funzioni dirigenziali presso la Provincia di Forlì-Cesena, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:

- ai fini delle cause di inconfiribilità (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013)

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei Delitti contro la Pubblica amministrazione) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis); Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d' invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335).

Solo per incarichi dirigenziali esterni:

- di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena;
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena (art. 4 D.Lgs. n. 39/2013);

di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio provinciale (art. 7, comma 2 e 3 D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all'atto dell'assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico;

di non essere stato, nell'anno precedente, componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in pari ambito della regione Emilia Romagna (art. 7, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico;

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Emilia-Romagna, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA

SEDE DI PROT.: FORLÌ SEDE

PROT: 40030 Del 08/11/2016



C1:01.02-ATTI FONDAMENTALI E ORGANI/AFFARI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
di FORLÌ-CESENA
PROTOCOLLO

- 8 NOV. 2016

POSTA IN ARRIVO

- ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

1. gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

2. gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

2. gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

4. gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del Consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. n. 39/2013:

***Art. 1 comma 2 lettera J e K del D.Lgs. n. 39/2013 si intendono:**

J) per "incarichi dirigenziali interni", gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

K) per "incarichi dirigenziali esterni", gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

***Art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013**

Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, decorso il termine preteritorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

***Art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013**

L'interessato deve presentare la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico. La presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Le dichiarazioni di cui sopra saranno pubblicate nel sito della provincia di Forlì-Cesena.

Ferma ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

DICHIARA INOLTRE

ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici):

- di NON avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta;
- di avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta;
- che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente esercitano attività politiche, professionali o economiche che NON li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dirigo o che li coinvolgono in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
- che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dirigo o li coinvolgono in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

Forlì, 8 novembre 2016

In Fede
Leopoldo Raffoni



Si allega copia di un documento di identità